



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto dell'Ateneo e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Informatica (DI) istituito con decreto rettorale 26 aprile 2012, registrato al n.0278457 in data 27/04/2012.

La denominazione inglese del Dipartimento di Informatica è Department of Computer Science.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche relative ai diversi campi dell'informatica. Il Dipartimento promuove il mantenimento della diversità culturale e scientifica nell'ambito dell'informatica, l'elaborazione critica della conoscenza e la libertà di indirizzo, l'originalità e la qualità della ricerca scientifica, impegnandosi nella diffusione di quella conoscenza presso la comunità internazionale dei ricercatori. Il Dipartimento valorizza la trasversalità tra le diverse discipline scientifiche di propria competenza e la multidisciplinarietà, e promuove l'integrazione degli approcci teorici e metodologici, con riferimento sia alla ricerca di base sia a quella applicata, la cui stretta connessione rappresenta uno dei principali fondamenti per lo sviluppo scientifico e tecnologico.

2. Il Dipartimento si propone con un progetto costruttivo che rivendica fortemente l'unitarietà dell'informatica e che, nel rispetto della specificità e diversità delle tradizioni scientifiche e culturali di cui i suoi componenti sono espressione, si prefigge la costituzione di una comunità scientifica propositiva e coesa, ispirata a principi di responsabilità ed indipendenza. Esso si adopera per garantire ampia partecipazione da parte di tutti i suoi componenti e collegialità nei processi decisionali. Il Dipartimento promuove, per quanto di sua competenza, l'accesso a fonti di finanziamento nazionali ed internazionali, pubbliche e private rivolte allo sviluppo della ricerca o ad altre attività compatibili con i suoi fini istituzionali, la contrazione di rapporti convenzionati di ricerca, consulenza e prestazione professionale con enti terzi, negli ambiti scientifici e formativi che gli sono propri.

3. Il Dipartimento considera suo compito fondamentale l'aggiornamento e l'avanzamento della qualità dell'offerta didattica e formativa in tutti gli ambiti disciplinari interessati dai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui è referente principale o referente associato e dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato, di specializzazione o altri corsi di formazione superiore cui partecipi. Il Dipartimento, inoltre, si impegna nella divulgazione delle conoscenze scientifiche presso i cittadini e favorisce le interconnessioni tra Scuola e Università al fine di consentire ai giovani scelte informate e coerenti con i loro interessi.

4. Il Dipartimento di Informatica ha sede in via Celoria 18 - 20133 Milano (MI).

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Gli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento di Informatica sono tutte le attività di ricerca di base e applicata nell'area delle Scienze e Tecnologie dell'Informazione, nonché quelle relative ad ambiti affini.

2. Il settore scientifico-disciplinare di riferimento è INF/01 (Informatica) nella sua ampia varietà di tematiche.



Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento di Informatica è coinvolto come referente principale nei seguenti corsi di studio.

Corsi di laurea in:

- Informatica (L-31)
- Informatica per la comunicazione digitale (L-31)
- Informatica musicale (L-31)
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (L-31)

Corsi di laurea magistrale in:

- Informatica (LM-18)
- Sicurezza informatica (LM-66)

Il Dipartimento di Informatica è inoltre coinvolto come referente associato nel corso di laurea in:

- Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione (L-43)
- Data Science and Economics (LM-91)

2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio di cui al comma 1 possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 5

Formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento di Informatica è coinvolto nella formazione post-laurea, permanente e continua (master, corsi di perfezionamento, ecc.) sulle tematiche relative agli ambiti scientifici di proprio interesse.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. La gestione delle attività del Dipartimento è regolata dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal Regolamento didattico d'Ateneo, nonché da tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo e del Dipartimento stesso.

4. L'accesso alle strutture del Dipartimento, il loro uso, l'uso dei beni e dei servizi del Dipartimento sono definiti da apposite delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento. A tutti i componenti del Dipartimento è comunque garantita la disponibilità non esclusiva dei beni e dei servizi acquisiti sulle dotazioni erogate dall'Ateneo per il funzionamento del Dipartimento stesso, nonché l'uso non esclusivo degli spazi comuni.



5. L'ammontare dei contributi al funzionamento del Dipartimento da applicare ai contratti di ricerca, consulenza, didattica e alle prove conto terzi è definito da apposite delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.
3. Il personale tecnico e amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.
4. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è altresì subordinato all'approvazione del Consiglio e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento di Informatica è raccordato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta e il Presidente del Collegio Didattico di propria pertinenza, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà stessa.
3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa e di concerto con i Dipartimenti altri raccordati alla medesima Facoltà.

Art. 10

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.



Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività del Dipartimento, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Regolamento didattico d'Ateneo, da tutti gli altri Regolamenti e delibere emanati dagli organi dell'Ateneo. Poteri, doveri e responsabilità del Consiglio di Dipartimento sono quelli ivi definiti.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Composizione del Consiglio di Dipartimento.

La composizione del Consiglio di Dipartimento è stabilita in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento;
- b) il Responsabile amministrativo;
- c) le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento;
- d) una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o comunque responsabile della gestione, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso;
- e) i rappresentanti del restante personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Dipartimento, in numero pari alla media, arrotondata all'intero superiore, tra il 20% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;
- f) i rappresentanti dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, in numero pari al 10% arrotondato all'intero superiore del personale interessato;
- g) i rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa presso il Dipartimento e, se accettati dal Consiglio di Dipartimento, di quelli che sono iscritti ad altri Dottorati di Ricerca dell'Ateneo o con cui l'Ateneo è consorziato ma di cui professori o ricercatori afferenti al Dipartimento risultino formalmente supervisori, in numero pari al 10% arrotondato all'intero superiore del personale interessato.

La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

2. Rappresentanza elettiva del personale tecnico e amministrativo.

La rappresentanza elettiva del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Dipartimento è determinata dallo Statuto dell'Ateneo.

L'elettorato attivo e passivo è esteso a tutto il personale tecnico e amministrativo, incluso il personale a tempo parziale e quello a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a dodici mesi, in servizio presso il Dipartimento, ad eccezione delle figure di cui al precedente comma 1. - punto c).

3. Elezioni e nomina delle rappresentanze.

Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento, ad eccezione del personale tecnico e amministrativo, sono indette dal Direttore del Dipartimento con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza dei rispettivi mandati o entro 30 giorni dalla cessazione anticipata dal mandato per dimissioni, trasferimento, o perdita dei requisiti soggettivi di eleggibilità.



La data delle elezioni è comunicata dal Direttore del Dipartimento a tutto l'elettorato attivo delle categorie per i cui rappresentanti è indetta l'elezione, con un preavviso di almeno 15 giorni. Tali comunicazioni avvengono per iscritto.

Il Direttore del Dipartimento nomina una Commissione elettorale, costituita da componenti, di cui almeno uno appartenente a ciascuna delle categorie per i cui rappresentanti è indetta l'elezione. È compito della Commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. È possibile avvalersi di strumenti informatici per il voto a distanza a patto che tali strumenti garantiscano l'assoluta segretezza del voto.

È compito del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione elettorale, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva.

I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo e attivo.

L'assemblea è convocata dal Responsabile amministrativo. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

La nomina dei rappresentanti è effettuata dal Direttore del Dipartimento normalmente entro 5 giorni dalla chiusura del seggio elettorale, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale.

Qualora un rappresentante dovesse cessare anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si procede entro 90 giorni ad una elezione suppletiva.

4. Esterni

Per specifiche ragioni di utilità ai fini di un migliore e più proficuo svolgimento delle attività del Consiglio di Dipartimento, è possibile invitare esterni alle sedute del Consiglio stesso. Gli esterni da invitare possono essere segnalati dal Direttore del Dipartimento, dalla Giunta di Dipartimento o da un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento. L'invito è effettuato dal Direttore del Dipartimento. Ciascun esterno può presenziare, con diritto di parola, solo alle fasi di presentazione e discussione dei punti all'ordine del giorno per i quali è stato espressamente invitato.

Art. 13

Il Direttore

1. Poteri, doveri e responsabilità.

Il Direttore rappresenta il Dipartimento secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

I poteri, i doveri e le responsabilità del Direttore sono quelli attribuitigli da tali Regolamenti e delibere.

2. Elezione, nomina e durata in carica.

Le modalità di elezione, di nomina e la durata in carica del Direttore sono stabilite dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Il Decano del Dipartimento, identificato secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, predispone, indice e gestisce le elezioni del Direttore del Dipartimento. Il Decano nomina una Commissione elettorale, costituita da 3 componenti, che ha il compito di organizzare il seggio e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni. Il Decano convoca e presiede una seduta del Consiglio di Dipartimento da tenersi almeno 30 giorni prima della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento.

Se non si presentano candidature ufficiali, l'elettorato passivo spetta in ogni caso a tutti i professori del Dipartimento.

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento.



Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

È compito del Consiglio di Dipartimento vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera sentito il parere della Commissione elettorale.

3. Sostituzione.

Il Direttore del Dipartimento propone al Consiglio la designazione di un Vicedirettore di Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia a tempo pieno.

Il Vicedirettore assume poteri, doveri e responsabilità del Direttore per le attività di ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o temporaneo impedimento e li esercita con le modalità definite dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. Provvedimenti d'urgenza.

In caso di necessità e urgenza, il Direttore può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento mediante proprio provvedimento, motivandone l'urgenza e sottoponendolo a ratifica dell'organo in nome del quale lo ha assunto nella prima seduta successiva.

Art. 14

La Giunta

1. Poteri, doveri e responsabilità.

La Giunta di Dipartimento è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle attività che sono attribuite al Direttore dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Composizione.

La Giunta di Dipartimento è composta dai seguenti componenti di diritto:

- a) il Direttore del Dipartimento, che la presiede;
- b) il Vicedirettore del Dipartimento;
- c) il Responsabile amministrativo del Dipartimento;
- d) il Presidente del Collegio Didattico di cui il Dipartimento è referente principale;
- e) il Direttore della Scuola di Dottorato afferente al Dipartimento, che ha sede presso il Dipartimento stesso;
- f) eventuali responsabili designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività.

Oltre ai componenti di cui sopra, fanno parte della giunta i seguenti componenti elettivi:



- g) un professore di prima fascia;
- h) un professore di seconda fascia;
- i) un ricercatore;
- j) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

La partecipazione alle sedute della Giunta di Dipartimento dei vari componenti è disciplinata con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Per specifiche ragioni di utilità ai fini di un migliore e più proficuo svolgimento delle attività della Giunta di Dipartimento, è possibile invitare ospiti a parte delle sedute della Giunta stessa. L'invito è effettuato dal Direttore del Dipartimento. Ciascun ospite può presenziare solo alle fasi di presentazione e discussione dei punti all'ordine del giorno per cui è stato espressamente invitato.

3. Elezione, nomina e durata in carica.

Per l'elezione di un professore di prima fascia, l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento.

Per l'elezione di un professore di seconda fascia, l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i professori di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

Per l'elezione di un ricercatore, l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i ricercatori afferenti al Dipartimento.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo, l'elettorato attivo è attribuito a tutto il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, mentre l'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo facente parte del Consiglio di Dipartimento.

L'elezione dei componenti elettivi della Giunta è indetta dal Direttore del Dipartimento ad eccezione della componente del personale tecnico e amministrativo che è indetta dal Responsabile amministrativo, normalmente non oltre trenta giorni dalle dimissioni o dalla decadenza del componente elettivo corrispondente. La data delle elezioni è comunicata dal Direttore del Dipartimento a tutti gli aventi l'elettorato attivo per il componente da eleggere con un preavviso di almeno quindici giorni. Tali comunicazioni avvengono per iscritto.

Il Direttore del Dipartimento nomina un'unica Commissione elettorale per tutti i componenti elettivi da eleggere; tale Commissione è costituita da almeno tre componenti, di cui almeno uno appartenente all'elettorato attivo di ciascuno dei componenti da eleggere. È compito della Commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni. L'elezione si svolge a scrutinio segreto.

È compito del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione elettorale, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva.

La Giunta di Dipartimento è nominata e dura in carica secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Qualora un componente eletto dovesse cessare anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con il primo nell'ordine dei non eletti. In mancanza si procede entro 90 giorni ad una elezione suppletiva.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento almeno due volte all'anno con cadenza indicativamente semestrale, o quando se ne presenti la necessità, o quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia motivata richiesta scritta, o quando la maggioranza della Giunta di Dipartimento ne faccia motivata richiesta scritta. In questi ultimi due casi la convocazione deve essere effettuata di norma entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Direttore del Dipartimento.



La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 7 giorni per iscritto. In caso di improrogabile urgenza, il Consiglio di Dipartimento può essere convocato d'urgenza riducendo il preavviso a 2 giorni.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Esso deve essere integrato con gli eventuali ulteriori punti richiesti motivatamente, almeno 3 giorni prima della seduta per convocazioni normali o almeno 1 giorno prima per convocazioni d'urgenza, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento o dalla maggioranza della Giunta di Dipartimento. Di tale integrazione il Direttore deve dare immediata notizia a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, con gli stessi mezzi di comunicazione utilizzabili per la convocazione.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile per la consultazione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento presso la Segreteria dipartimentale, di norma almeno 2 giorni prima della seduta per convocazioni normali o almeno 1 giorno prima per convocazioni d'urgenza.

2. Funzionamento e deliberazioni del Consiglio.

Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, lo svolgimento delle sue attività e le modalità di deliberazione sono disciplinate dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, nonché dal presente Regolamento di Dipartimento.

Il diritto di voto è attribuito ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

L'espressione del voto è di norma palese, ad eccezione dei casi previsti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, nonché dal presente Regolamento di Dipartimento e da tutti gli altri Regolamenti e delibere emanati dagli organi dell'Ateneo. L'espressione del voto deve essere effettuata mediante scrutinio segreto qualora un componente del Consiglio di Dipartimento presente alla seduta lo richieda motivatamente e almeno un terzo dei componenti del Consiglio presenti alla seduta esprima parere positivo mediante voto palese. Alle fasi di voto possono presenziare solo i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Nel caso di richieste di afferenza al Dipartimento, le relative deliberazioni sono assunte in una seduta del Consiglio a componente ristretta ai soli docenti della fascia uguale o superiore a quella di chi ha richiesto l'afferenza. Tale seduta è valida se viene raggiunto un quorum di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, e le deliberazioni richiedono un'approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Verbalizzazione delle sedute del Consiglio.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Dipartimento è redatto dal Responsabile Amministrativo.

Le deliberazioni sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali approvati presso la Segreteria dipartimentale. I verbali sono inoltre accessibili ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza di norma in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.

4. Convocazione della Giunta.

La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore, almeno tre volte all'anno, quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei componenti della Giunta ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 5 giorni per iscritto. In caso di improrogabile urgenza, la Giunta di Dipartimento può essere convocata d'urgenza riducendo il preavviso a 24 ore. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Esso deve essere integrato con gli eventuali ulteriori punti richiesti motivatamente da almeno un terzo dei componenti della Giunta di Dipartimento almeno 3 giorni prima della seduta per le convocazioni normali o almeno 1 giorno prima per le convocazioni d'urgenza. Di tale integrazione il Direttore deve dare immediata notizia a tutti i componenti della Giunta, con gli stessi mezzi di comunicazione utilizzabili per la convocazione. Non appena disponibili, tutti gli atti relativi ai punti posti all'ordine del giorno devono essere a disposizione per la consultazione da parte dei componenti della Giunta di Dipartimento presso la Segreteria dipartimentale.



5. Funzionamento della Giunta.

Per la validità delle sedute della Giunta di Dipartimento è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti. È inoltre necessaria la presenza del Direttore, che può essere sostituito dal Vicedirettore in caso di impossibilità a partecipare. In qualunque momento, un componente della Giunta può chiedere la verifica del numero legale. In caso di mancanza di tale numero, la seduta è terminata e riconvocata a data successiva.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Verbalizzazione delle sedute della Giunta.

Il verbale delle sedute della Giunta di Dipartimento è redatto dal Responsabile Amministrativo. Il verbale deve contenere i termini essenziali delle discussioni e delle risoluzioni adottate. I verbali approvati sono redatti in un solo originale conservato nell'archivio del Dipartimento e a disposizione per la visione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 16

Commissione paritetica docenti-studenti

1. In base a quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento di Informatica costituisce una Commissione paritetica docenti-studenti della quale fanno parte:

- a) docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, in numero non inferiore al numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di tutti i corsi di studi, e, comunque, in numero non inferiore a quattro;
- b) un ugual numero di rappresentanti degli studenti, designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, in rappresentanza di tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento stesso, e, comunque, in numero non inferiore a quattro.

2. I compiti e le responsabilità della Commissione paritetica sono quelli attribuiti dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio. Tali studenti vengono individuati dalla Commissione scegliendoli tra coloro che avranno risposto a una richiesta di candidature, pubblicata sul sito web del Dipartimento per un tempo non inferiore a una settimana.

Art. 17

Collegio didattico

1. Per i corsi di studio per i quali svolge il ruolo di dipartimento referente principale o comunque di dipartimento responsabile, competono al Dipartimento di Informatica le attività di gestione previste dall'art.39 dello Statuto dell'Ateneo. A tal fine, in base a quanto previsto, in particolare, dal Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Informatica, all'atto della sua istituzione, costituisce il Collegio Didattico di Informatica, che esercita i propri compiti con riferimento a tutti i corsi di studio per i quali il Dipartimento di Informatica è referente principale.



2. Il Dipartimento di Informatica delega al Collegio Didattico di propria pertinenza la costituzione di ulteriori commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, come previsto dallo Statuto dell'Ateneo, fermo restando che l'assegnazione a tali commissioni di eventuali deleghe specifiche, proposte dal Collegio stesso, dovrà essere approvata dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione completa.
3. Nell'ambito di deleghe specifiche assegnategli dal Consiglio di Dipartimento, il Collegio Didattico formula pareri riguardo a provvedimenti relativi ai corsi di studio per i quali il Dipartimento di Informatica è referente principale. Tali pareri sono sottoposti a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
4. Alle riunioni del Collegio Didattico di pertinenza del Dipartimento di Informatica possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea triennale e magistrale ai quali essi collaborano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Alle riunioni del Collegio Didattico di pertinenza del Dipartimento di Informatica possono partecipare le unità di personale tecnico e amministrativo che concorrono direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea triennale e magistrale ai quali essi collaborano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.
5. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio Didattico stesso nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto dell'Ateneo. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
6. Il Presidente del Collegio didattico di cui il Dipartimento di Informatica è referente principale propone al Collegio la designazione di un Vicepresidente, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia a tempo pieno, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

Art. 18

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
4. Il Dipartimento intende avvalersi di tutti gli opportuni strumenti telematici e informatici per garantire la massima efficienza, trasparenza e partecipazione nelle attività istituzionali. Tali strumenti dovranno assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti in termini di privacy e di segretezza.
5. Il nome e il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento generale d'Ateneo, nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

6. Per quanto non definito o previsto in questo Regolamento di Dipartimento, si applica la vigente legislazione per l'Università, lo Statuto dell'Ateneo, il Regolamento generale d'Ateneo, il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il Regolamento didattico d'Ateneo, nonché tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo, e le norme generali e compatibili dello Stato.